

Gestione rifiuti: responsabilità e limiti alla delega di funzioni

“ La delega di funzioni fatta oralmente è inefficace e non permette di trasferire la responsabilità penale dal soggetto preposto alla gestione dei rifiuti di una società per azioni ad un altro soggetto presunto incaricato (nel caso in esame trattavasi di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in modo difforme dalle prescrizioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 33, 1° co., D. Lgs. 22/97)” – (Corte di cassazione penale, sez. III, 12 febbraio 2004, 5777 - 11 dicembre 2003 - Pres. Savignano - Est. Squassoni P.M. (conf) - Rie. Ma raglio)